



DELIBERA N. 166/22/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA
SOCIETÀ DI PALLACANESTRO SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE
2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 maggio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, in particolare il TITOLO II *“Approvazione delle Linee-guida”* ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante *“Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante *“Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”* e successive modifiche e integrazioni;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato Decreto, l’Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione, l’accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l’art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, all’organizzatore della competizione, all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all’art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 15 aprile 2022 (ns. prot. n. 0214524) con la quale la Lega Società di Pallacanestro Serie A (di seguito anche LEGA) ha trasmesso le Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

VISTA la nota del 15 aprile 2022 (ns. prot. n. 0128039), con la quale l’Autorità ha comunicato alla Lega Società di Pallacanestro Serie A l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità in data 2 maggio 2022 delle menzionate Linee-guida al fine di consentire agli operatori della comunicazione con un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle medesime, di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla Lega;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida non sono pervenuti contributi degli operatori;

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. "equilibrio competitivo" tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

RITENUTO che nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee-guida, così come trasposte negli inviti offrire e nella successiva commercializzazione, la Lega Società di Pallacanestro Serie A, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal *Decreto*, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale. In particolare:

1. la Lega è invitata ad adottare procedure competitive trasparenti, e condizioni certe, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti interessati ai diritti degli eventi;
2. anche se le linee guida prevedono una forma particolare di trattativa privata, aperta a tutti quelli che manifestino a seguito della pubblicazione di un avviso, il ricorso a questa forma di commercializzazione dovrebbe costituire *extrema ratio* solo nel caso in cui le procedure competitive non vadano a buon fine;
3. laddove la Lega stabilisce che gli assegnatari debbano prendere atto del carattere variabile delle competizioni in quanto le stesse *potranno essere modificate, sospese o interrotte, anche in ragione di cause di forza maggiore e/o di provvedimenti delle autorità locali, nazionali o internazionali, pubbliche o sportive, con conseguente modifica del numero totale di Eventi, della loro disputa e del relativo calendario oggetto dell'accordo di licenza*, negli inviti ad offrire dovrebbe fare riferimento a condizioni precise al verificarsi delle quali sia possibile modificare le competizioni, fermo restando che, in caso di cause di forza maggiore o di provvedimenti dell'Autorità, eventuali modifiche sarebbero comunque giustificate, anche se non specificato nelle linee guida;
4. la facoltà di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non superino il minimo andrebbe limitata ai casi in cui l'assenza di offerte

su singoli pacchetti comporti uno squilibrio tale da implicare il mancato superamento del prezzo minimo complessivo o pregiudichi la possibilità per gli utenti di fruire della visione di gran parte della competizione;

5. la possibilità di commercializzare pacchetti contenenti tutti i diritti (c.d. *full right*) dovrebbe essere concepita come residuale, essendo preferibile una concorrenza fra operatori messi in grado di poter scegliere tra pacchetti formati in modo equilibrato, fermo restando l'interesse preminente della massima visibilità e fruibilità delle competizioni da parte del pubblico;
6. la previsione del mantenimento di un "controllo editoriale" sulla produzione audiovisiva affidata agli assegnatari dovrebbe essere considerata al fine della determinazione del prezzo del pacchetto;
7. si precisa che sono proprio i diritti sulle immagini ad essere oggetto di commercializzazione dal titolare originario (Lega) all'assegnatario;
8. l'opzione della distribuzione diretta dei propri prodotti da parte della LBA dovrà essere esercitata nel rispetto dei diritti acquisiti dai terzi;
9. gli assegnatari dei diritti dovranno fornire adeguate garanzie al fine di assicurare la qualità e continuità del servizio in caso di *streaming*, anche se l'evento non è soggetto alla tutela dell'art. 33, comma 4 del TUSMA, e le eventuali controversie potranno essere risolte in via extragiudiziale dinanzi all'Autorità, ai sensi dell'art. 40 del TUSMA;
10. deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi della Lega Società di Pallacanestro Serie A relativi alle stagioni sportive 2022/2023,



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

2023/2024 e 2024/2025 riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Il presente provvedimento è notificato alla Lega Società di Pallacanestro Serie A ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 maggio 2022

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba